CAMERA DEI DEPUTATI N. 748

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VAGHI, LUCCHESI, VECCHIARELLI, CALVETTI, VILLA

Presentata il 9 agosto 1972

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto attiene ad alcuni ruoli dell'esercito e della marina

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali – ancorché a carattere interforze ed ispirata a criteri equitativi nei confronti delle condizioni di carriera dei ruoli paritetici – ha in effetti stabilito, principalmente attraverso le successive modificazioni subite, effettive disparità di trattamento in ambito interforze e nell'interno delle singole forze armate.

I ruoli che hanno particolarmente risentito di tale stato di fatto sono quelli del servizio di commissariato (ufficiali commissari) e del servizio veterinario dell'esercito, nonché il ruolo normale del corpo delle armi navali della marina, nei cui confronti è quindi necessario ed urgente intervenire sia per riportare su un giusto piano di uniformità le carriere del personale appartenente a ruoli similari, sia per sanare la situazione di disagio nella quale versa il personale interessato, sia, soprattutto, per eliminare gli effetti negativi della situazione anzidetta che si manifestano nel settore dei reclutamenti ed incidono in misura determinante sull'efficienza e sulla funzionalità dei servizi e del corpo in questione.

Per maggior chiarezza, di seguito, sono esaminate le situazioni di ciascun ruolo ed illustrati i conseguenti correttivi proposti.

Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) dell'esercito.

Il ruolo, preposto ad attività logistiche interessanti il 60 per cento del volume globale delle forze armate, non risulta più armonicamente rispondente agli effettivi fabbisogni determinati dal riordinamento degli organi ministeriali operati dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1862. Ne consegue che l'attuale struttura ordinativa – caratterizzata da larga base e da ristretto vertice – rende necessario affidare funzioni delicate ed elevate a personale di esperienza e di grado inadeguati.

A ciò aggiungasi che gli ufficiali commissari dell'esercito, quando impiegati in organi interforze, si trovano ad operare a fianco di colleghi delle altre forze armate più elevati in grado, ma più giovani di età e con minor anzianità di servizio, in quanto i ruoli di

commissariato della marina e dell'aeronautica hanno già quelle caratteristiche ordinative e quello sviluppo di carriera che si intende conferire ora al ruolo degli ufficiali commissari dell'esercito, come risulta evidente dall'esame delle seguenti tabelle comparative:

a) rapporti percentuali tra gruppi di gradi:

FORZA ARMATA	% dei colonnelli rispetto agli ufficiali inferiori e superiori	% dei generali rispetto agli ufficiali inferiori e superiori
Esercito (ruolo del servizio di commissariato - ufficiali commissari)	5,1 %	0,9 %
Marina (RN del corpo dei commissari)	12 %	2,2 %
Aeronautica (ruolo commissariato)	9,4 %	1,4 %

b) tassi di avanzamento ai gradi più impegnativi:

FORZA ARMATA	Tassi di avanzamento (riferiti ai ruoli indicati nella precedente tabella) ai gradi di:	
	Colonnelli	Maggiori generali
Esercito	33 %	12 %
Marina	54 %	14 %
Aeronautica	44 %	18 %

c) permanenze nei gradi:

FORZA ARMATA	Permanenze in anni (riferite ai ruoli indicati nelle precedenti tabelle) nei gradi di:		
	Ufficiali inferiori	Maggiori e Tenenti colonnelli	Colonnelli
Esercito	15	13	4
Marina	12	13	5
Aeronautica	12	13	5

Tale situazione incide sia sui reclutamenti di giovani laureati, divenuti più esigui e senza possibilità di scelta dato il basso numero dei concorrenti, sia, carriera durante, sugli esodi del personale, mortificato da ingiuste condizioni di disagio nei confronti dei pari grado delle categorie paritetiche.

Riteniamo non siano necessari ulteriori particolari commenti per giustificare la proposta di correttivi intesi a sanare le disfunzioni, le carenze e le sperequazioni illustrate.

A tal fine, è stato predisposto l'articolo 1 dell'unita proposta di legge che prevede la sostituzione del quadro XVII - ruolo del ser-

vizio di commissariato (ufficiali commissari) – della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Il nuovo quadro garantisce uno sviluppo di carriera analogo a quello dei corrispondenti ruoli delle altre due forze armate mediante:

la riduzione dell'organico degli ufficiali inferiori;

l'adeguamento dell'organico dei colonnelli;

la modifica delle permanenze nei vari gradi portate da 4 a 5 anni per il grado di colonnello e da 15 a 12 anni per i gradi di ufficiale inferiore.

Con le modificazioni che si propongono, l'allineamento in ambito interforze non è totale, in quanto sarebbe necessario anche elevare da due a quattro la dotazione organica nel grado di maggiore generale; tuttavia, allo scopo di non dar luogo ad ulteriori incrementi nei gradi di generale, si è ritenuto opportuno soprassedere a quest'ultima modifica.

Ruolo del servizio veterinario.

È tra tutti i ruoli dell'esercito quello che presenta la crisi più accentuata, tant'è che, qualora non venissero attuati provvedimenti di urgenza, tra pochi anni verrebbe ad annullarsi – per esaurimento dei quadri – il suo contributo all'efficienza delle forze armate, al quale non è possibile rinunciare, poiché l'attività del servizio non è soltanto protesa a tutelare le condizioni fisiche e la possibilità di impiego del consistente patrimonio di equini in dotazione alla unità alpine, ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza e di cani adibiti ai servizi di guardia, polizia anticontrabbando e anti-valanga, ma investe altri importanti settori, quali:

la protezione indiretta dei militari delle forze armate dalle malattie infettive trasmissibili dagli animali;

la vigilanza igienico-sanitaria ed accertamenti tecnici sugli alimenti di origine animale, specie nella lotta contro la sofisticazione e le frodi;

le esperienze e predisposizioni nel campo della difesa nucleare, biologica e chimica delle derrate alimentari di origine animale per uso umano e degli alimenti per i quadrupedi,

e, specificatamente, il contributo a favore della salute pubblica offerto in occasione di eventi eccezionali e di estrema gravità quali, ad esempio, le disastrose alluvioni degli scorsi anni e, in particolare, del novembre 1966.

Ad una così vasta ed impegnativa gamma di compiti e responsabilità fa riscontro un ruolo che denuncia:

reclutamenti in misura irrisoria nei concorsi con nomina diretta ad ufficiale riservati ai giovani laureati (2 unità negli ultimi 5 anni a fronte di un'esigenza di alimentazione di circa 18 unità) e carenza di aspiranti anche nei concorsi di reclutamento attraverso l'accademia di sanità militare interforze (in 4 anni, n. 10 frequentatori su 22 posti a concorso) tali da incidere in misura determinante sul futuro profilo di carriera degli interessati a causa della progressiva riduzione delle aliquote di valutazione al grado di maggiore;

raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente da parte di numerosi tenenti colonnelli i quali, a causa del ritardo nella carriera, non possono essere valutati almeno una volta per l'avanzamento al grado superiore.

Occorre, pertanto, intervenire indilazionabilmente a favore della funzionalità del servizio, richiamando l'attenzione dei giovani laureati sui concorsi per il reclutamento e tonificando e rassicurando con la prospettiva del raggiungimento del grado di colonnello in servizio permanente effettivo tanti benemeriti ufficiali superiori anziani.

A tal fine risponde l'unita proposta di legge che prevede:

all'articolo 2, la sostituzione del quadro XX – ruolo del servizio veterinario – riportato nella tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Il nuovo quadro reca, rispetto al precedente, la riduzione dell'organico degli ufficiali inferiori ed un lieve ritocco di quello dei colonnelli;

all'articolo 3, la definizione di norme transitorie riferite alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ed ai requisiti validi per l'inclusione dei colonnelli e dei tenenti colonnelli nelle aliquote di valutazione nei primi due anni di applicazione della legge;

all'articolo 4, l'effettuazione del computo delle aliquote di valutazione al grado di maggiore sulla somma dei posti in organico dei capitani e dei tenenti diminuita del numero dei capitani già valutati, purché abbia-

no maturato 9 anni nel servizio permanente effettivo. Il tutto in piena analogia con quanto disposto dalle leggi 26 gennaio 1963, n. 52, 4 dicembre 1966, n. 1066, e 18 marzo 1968, n. 295, per altri ruoli delle tre forze armate;

all'articolo 5, la non applicazione nei confronti dei tenenti, della limitazione (permanenza minima di 4 anni nel grado) sancita all'ultimo comma dell'articolo 141 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Ruolo normale del corpo delle armi navali.

È stato riordinato con legge 14 dicembre 1962, n. 1591, in dipendenza del necessario ponteziamento del corpo stesso, chiamato ad assolvere un maggior numero di compiti impegnativi nel quadro generale delle attività tecniche, ad alto livello, della marina militare. La fase di assestamento non ha reso possibile l'inclusione del corpo delle armi navali nel provvedimento immediatamente successivo, legge 18 febbraio 1963, n. 165 che, oltre ad essere inteso a riordinare i ruoli degli ufficiali in servizio permanente della marina militare, ha consentito migliori condizioni equitative di carriera per tutti gli altri corpi. Ci riferiamo, in particolare, ai criteri informatori di tale legge intesi a:

assicurare ai giovani ufficiali, intensamente impegnati da un *iter* formativo particolarmente complesso ed oneroso, prospettive di carriera più sicure;

migliorare, con criteri uniformi per tutti i ruoli, i tassi di avanzamento, particolarmente nei gradi inferiori, al fine di evitare ingiustificate selezioni o stasi nello sviluppo di carriera e ciò in contrasto anche con le esigenze della marina militare.

Essendo ormai trascorsi dieci anni, non è possibile e conveniente procrastinare l'estensione a questo ruolo della normativa vigente per tutti gli altri corpi.

In particolare, l'allineamento organico degli ufficiali delle armi navali deve essere impostato in analogia a quanto già attuato per gli ufficiali del genio civile con la legge 18 febbraio 1963, n. 165.

Ciò, in quanto è necessario evitare che ufficiali appartenenti allo stesso corso di arruolamento, nominati sottotenenti e tenenti con la stessa decorrenza, laureati tutti in ingegneria nello stesso anno ed aventi affinità professionali, abbiano un diverso sviluppo di carriera.

In tale senso si intende intervenire con la rimanente parte dell'unita proposta di legge, che prevede:

all'articolo 6, la sostituzione del quadro V – ruolo normale del corpo delle armi navali – riportato nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, con il quadro « C » allegato alla presente proposta, ai fini del riordinamento organico sopra illustrato;

all'articolo 7, mediante l'inserimento di apposita nota in calce alla citata tabella n. 2, l'adeguamento del ciclo delle promozioni fisse annuali da capitano a maggiore al nuovo assestamento organico;

all'articolo 8, la possibilità di utilizzare tutte le vacanze esistenti fino al grado di tenente colonnello ai fini della nomina ad ufficiale subalterno del ruolo normale del corpo di cui trattasi. Ciò al fine di evitare che, in dipendenza della contrazione degli organici degli ufficiali inferiori e del corrispondente aumento di quelli degli ufficiali superiori, non sia possibile procedere alla nomina a sottotenente degli aspiranti e degli allievi delle armi navali che attualmente frequentano i corsi normali dell'Accademia navale;

all'articolo 9, l'estensione agli ufficiali delle armi navali delle norme transitorie di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 165. In base a tali norme, fino alla completa copertura dei posti organi in aumento, i tenenti ed i maggiori non potranno essere promossi al grado superiore se non avranno compiuto rispettivamente 3 e 4 anni di permanenza nel grado;

all'articolo 10, per ovvie ragioni perequative la copertura del posto organico in aumento nel grado di colonnello nel primo anno di applicazione della legge, mediante promozione da conferirsi con le modalità indicate nell'articolo stesso;

all'articolo 11, norme per la formazione o l'integrazione dei quadri di avanzamento, ai fini del conferimento di promozioni a scelta derivanti dall'attuazione dei cicli previsti dal quadro allegato al presente provvedimento.

Infine, la necessità di ovviare a talune anomalie venute a crearsi dopo l'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1963, n. 165, si avverte in modo oramai inderogabile per quanto concerne il ruolo normale del corpo di stato maggiore, e più precisamente per quanto attiene agli organici dei contrammiragli e degli ammiragli di divisione.

La suindicata legge ha infatti disposto l'aumento dell'organico dei contrammiragli

da 15 a 19 unità senza gradualità e senza norme che potessero evitare i riflessi negativi che lo stesso aumento avrebbe comportato sulla durata delle permanenze nei gradi di contrammiraglio ed ammiraglio di divisione. Di qui, il fatto che i capitani di vascello, avendo trovato alla data di entrata in vigore del provvedimento un maggior numero di posti disponibili per la promozione al grado superiore, non hanno esercitato verso il ruolo di contrammiraglio la sollecitazione organica prevista dai criteri fondamentali della legge di avanzamento. Si è creata quindi una stasi nel grado di contrammiraglio, con effetti negativi che tuttora permangono e che non consentono di far espletare ai contrammiragli ed ammiragli di divisione un congruo e proporzionale periodo di esercizio delle rispettive funzioni.

Si rende pertanto necessario ovviare ai suesposti inconvenienti, che solo in parte sono stati eliminati dalla legge 9 ottobre 1967, n. 913, d'iniziativa parlamentare. La sanatoria integrale può ottenersi solo mediante un'ulteriore rettifica che consenta la diminuzione di due unità dell'organico dei contrammiragli (da 17 a 15) con corrispondente aumento (da 13 a 15) di quello degli ammiragli di divisione. A tal fine è inteso l'articolo 12 dell'unita proposta di legge.

Al maggior onere complessivo di lire 1.700.000 per l'anno 1972 derivante dall'attuazione dei suindicati provvedimenti sarà fatto fronte mediante i normali stanziamenti di bilancio.

In conclusione, il complesso dei provvedimenti che si propongono è inteso a porre rimedio ad alcune sperequazioni di trattamento e quindi si configura come un atto di giustizia.

Per questa ragione, onorevoli colleghi, confidiamo nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il quadro XVII – ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) – della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito da quello riportato nell'allegato *A* alla presente legge.

Nell'anno di entrata in vigore della presente legge, le promozioni dei tenenti colonnelli sono effettuate nel numero necessario a raggiungere l'organico del grado di colonnello. A tal fine si procede alla formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento nel quale sono iscritti i tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito, formata per lo stesso anno, seguono i pari grado iscritti nel quadro ordinario. Tali promozioni sono effettuate dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario.

ART. 2.

Il quadro XX – ruolo del servizio veterinario – della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito da quello riportato nell'allegato *B* alla presente legge.

Alle note in calce alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, dopo la lettera *z*) sono aggiunte le seguenti:

« *a*-bis) ciclo di quattro anni con inizio dall'anno 1973: 1 promozione nel primo anno e 2 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.

b-bis) ciclo di quattro anni con inizio dall'anno 1973: 3 promozioni nel primo, secondo e quarto anno, 4 promozioni nel terzo ».

ART. 3.

Nell'anno di entrata in vigore della presente legge le promozioni dei tenenti colonnelli del ruolo del servizio veterinario sono effettuate nel numero necessario per raggiungere l'organico del grado di colonnello. A tal fine si procede alla formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento nel quale sono

iscritti i tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito formata per lo stesso anno, integrata mediante valutazione di quattro tenenti colonnelli, seguono i pari grado iscritti nel quadro ordinario. Tali promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario.

Per i colonnelli del ruolo del servizio veterinario dell'esercito, il periodo di attribuzioni specifiche previsto ai fini dell'avanzamento nell'allegato *B* alla presente legge non è richiesto per l'inclusione nella prima aliquota di ruolo – di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni – che sarà determinata dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Per i tenenti colonnelli del ruolo del servizio veterinario dell'esercito, sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sono validi i periodi di attribuzioni specifiche esercitati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 4.

Fino a quando la consistenza numerica dei capitani e dei tenenti del ruolo del servizio veterinario non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore è calcolata sulla somma dei posti in organico dei capitani e dei tenenti, diminuita del numero dei capitani già valutati.

Sono esclusi dall'aliquota i capitani che non abbiano maturato nei gradi di tenente e di capitano, complessivamente, l'anzianità di nove anni nel servizio permanente.

ART. 5.

Per i tenenti del servizio veterinario non si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 141 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

ART. 6.

Il quadro V – ruolo normale del corpo delle armi navali – della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, è sostituito da quello riportato nell'allegato *C* alla presente legge.

ART. 7.

Nelle note in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente: « *k*) Ciclo di cinque anni: 6 promozioni nel primo, 7 nel secondo, terzo, quarto e quinto anno ».

ART. 8.

Ai fini della nomina ad ufficiale subalterno del ruolo normale del corpo delle armi navali, sono considerate utili le vacanze esistenti nei gradi subalterno, capitano, maggiore e tenente colonnello, fino alla completa copertura di tutti i posti di organico stabiliti dalla presente legge per detti gradi.

ART. 9.

Fino alla completa copertura dei posti che, per effetto della presente legge, risultano in aumento agli organici dei capitani e dei tenenti colonnelli del ruolo normale del corpo delle armi navali, nei riguardi dei tenenti e dei maggiori del ruolo predetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 165.

Le suddette disposizioni non si applicano ai tenenti ed ai maggiori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano compresi in aliquota di valutazione per la formazione di quadri ordinari o suppletivi di avanzamento, ovvero siano già iscritti in tali quadri.

ART. 10.

Nel primo anno di applicazione della presente legge, il numero delle promozioni dei tenenti colonnelli del ruolo normale del corpo delle armi navali, previsto dal quadro V di cui al precedente articolo 6, è elevato da 4 a 5 unità. Ai fini del conferimento della promozione in aumento, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento iscrivendovi il tenente colonnello che, nella graduatoria di merito formata per lo stesso anno integrata mediante valutazione di altri due tenenti colonnelli in possesso delle prescritte condizioni, segue l'ultimo parigrado iscritto nel quadro ordinario.

Nel primo anno di applicazione della presente legge, le promozioni a colonnello del

ruolo normale del corpo delle armi navali, ivi compresa quella in aumento di cui al precedente comma, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario.

ART. 11.

Qualora, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, si debbano conferire promozioni a scelta nel ruolo normale del corpo delle armi navali, si procede alla formazione degli appositi quadri di avanzamento applicando le disposizioni dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorre completare il numero delle promozioni a scelta nel predetto ruolo, si procede alla integrazione dei relativi quadri di avanzamento applicando le disposizioni dell'articolo 32 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

ART. 12.

Alla colonna 4 (organico del grado), quadro I – ruolo normale del corpo di stato maggiore – della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

ammiragli di divisione: da 13 a 15;
contrammiragli: da 17 a 15.

ART. 13.

Al maggior onere di lire 1.700.000, per l'anno 1972, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i normali stanziamenti di bilancio.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ALLEGATO *A*

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
XVII – RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (*n*)	Tutti
Colonnello . .	scelta	2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente	25	1 ogni 2 anni (*n*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di commissariato o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	80	5	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . .	anzianità	—	50	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità; superare il corso superiore di commissariato	96	10 (*w*)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . .	anzianità	1 anno di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità o addetto alla scuola dei servizi di commissariato o di amministrazione militare; superare il corso applicativo di commissariato	48	—	—

ALLEGATO *B*

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
XX – RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO					
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello . .	scelta	1 anno di direttore di veterinaria o incarico equipollente	7	1 ogni 4 anni (*n*)	Tutti
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di veterinaria o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	26	1 o 2 (*a*-bis)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*z*)
Maggiore . . .	anzianità	—	13	—	—
Capitano . . .	scelta	1 anno di direttore del servizio veterinario presso unità mobili o incarico equipollente; superare il corso superiore di veterinaria	36	3 o 4 (*z*) (*b*-bis)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (*z*)
Tenente . . .	anzianità	1 anno di direttore del servizio veterinario presso unità mobili	10	—	—

ALLEGATO *C*

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco. di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
V – RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI					
Generale ispettore	—	—	1	— (*)	—
Tenente generale	scelta	—	2	1 ogni 5 anni (*g*)	Tutti
Maggiore generale	anzianità	—	3		—
Colonnello . .	scelta	12 mesi come direttore delle armi navali e del munizionamento in un arsenale, o direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico o dell'istituto elettronico e delle telecomunicazioni o incarico equipollente	25	4 in 5 anni (*l*) (*g*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	12 mesi quale vice direttore delle armi navali e del munizionamento in un arsenale, o vice direttore di un arsenale o di ufficio tecnico, o incarico equipollente	56	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . .	anzianità	—	34	—	—
Capitano . . .	anzianità	2 anni di imbarco; superare gli esami prescritti	79	6 o 7 (*k*)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . .	anzianità	1 anno di imbarco anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente	47	—	—
	anzianità	Superare il secondo anno di applicazione dell'accademia navale		—	—

(*) Il periodo di permanenza nel grado, già trascorso dal generale ispettore in ruolo prima dell'entrata in vigore della presente tabella, è computato ai fini del raggiungimento del ciclo delle promozioni stabilite per i tenenti generali.